



Z

Provincia di Cremona

Cremona - Corso Vittorio Emanuele II, 17 - C.F.80002130195

Settore Ambiente e Territorio

Dirigente: Dott. Roberto Zanoni

Territorio-Via della Conca, n. 3 - 26100 Cremona

e-mail-PEC : protocollo@provincia.cr.it

Il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnatura.xml"

Rif. prot. prec. 22273

Oggetto: Progetto di razionalizzazione 132 KV Cremona – Riassetto delle Linee A 132 Kv T.657 “Pessina – Fs Cremona”, T 181 “Pessina – Canneto Sull’Oglio, T184 “Asola – Canneto Sull’Oglio” nei comuni di Cremona, Persico Dosimo, Gadesco Pieve Delmona, Vescovato, Cicognolo, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese ed Isola Dovarese in provincia di Cremona e Casalromano ed Asola in provincia di Mantova. Proponente Terna Spa [Rif. S.I.L.V.I.A. – VIA 179N].

Alla c.a del Dott. Silvio Landonio
Dirigente D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile
Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali
Valutazione di Impatto Ambientale
ambiente@pec.regione.lombardia.it

E p.c. Alla c.a Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
D.G. per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it

Alla c.a Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Commissione Tecnica di verifica dell’ impatto ambientale- VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

In risposta alla nota della Regione Lombardia pervenuta il 01/07/2016 (prot. n. 56345 del 5/07/2016) di indizione sopralluogo per il giorno 21/07/2016 e richiesta pareri agli enti, in allegato si invia il parere di competenza al progetto di razionalizzazione delle linee aeree a 132 kV nell’area ad est di Cremona, prevista dal Piano di Sviluppo delle reti di trasmissione nazionale in Provincia di Cremona e di Mantova .

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, è gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

ALLEGATO: Parere

IL DIRIGENTE

(Dott. Roberto Zanoni)

*Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.*

ALLEGATO

Parere relativo alla procedura di VIA Nazionale del progetto di razionalizzazione delle linee aeree a 132 kV denominate "Pessina-FS Cremona" - "Pessina - Canneto Sull'Oglio" - "Asola - Canneto Sull'Oglio" - (Rif. S.I.L.V.I.A. - VIA 179N).

IL PROGETTO

In base a quanto descritto nelle relazioni tecniche allegate alla documentazione agli atti, si rileva che l'intervento in oggetto è previsto dal Piano Nazionale di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) ed interessa i seguenti territori comunali della provincia cremonese: Cremona, Persico Dosimo (CR), Gadesco Pieve Delmona (CR), Vescovato (CR), Cicognolo (CR), Pescarolo (CR), Pessina Cremonese (CR), Isola Dovarese.

In particolare, il progetto prevede di realizzare una nuova linea in sostituzione di una già esistente con uno sviluppo dal territorio del comune di Cremona fino al Comune di Asola (MN), in territorio mantovano così come elencato nella tabella qui sotto:

NOME	PROVINCIA	PERCORRENZA (km)
ASOLA		3,179
CASALROMANO		5,171
Totale provincia	MANTOVA	8,35
CICOGNOLO		2,251
CREMONA		0,03
ISOLA DOVARESE		0,219
PERSICO DOSIMO		1,171
PESCAROLO ED UNITI		1,289
PESSINA CREMONESE		6,63
VESCOVATO		3,661
Totale provincia	CREMONA	18,935
Totale intervento		27,285

Il tracciato da autorizzare si può suddividere in tre tronconi principali:

- Linea T657 ("Pessina Cremonese - FS Cremona" - Lunghezza circa km 12 - Pali in sostituzione: n. 61 nuovi pali: n. 3):** questa è la prima parte delle opere in progetto nella quale si prevede il rifacimento dell'attuale elettrodotto da Cremona fino alla Cabina Primaria ENEL di Pessina Cremonese e si prevede che l'intervento non si discosti in modo sostanziale dal tracciato esistente, ad eccezione di due brevi tratti, il primo, nel territorio del comune di Gadesco Pieve Delmona (CR) in loc. Cascina Lanfranchi, in cui i nuovi pali p.145N e p.146N si discosteranno dal vecchio tracciato di poche decine di metri in direzione Nord, per consentire l'allontanamento dai fabbricati esistenti, dal locale cimitero e dalla strada comunale con relativa pista ciclabile, oltre ad ottenere un percorso più lineare rispetto all'esistente tracciato tortuoso della linea ed il secondo, nel territorio del comune di Cicognolo (CR) tra i nuovi sostegni p.160N e 163N, per allontanare la linea stessa da alcuni fabbricati agricoli esistenti, oltre alla presenza di una scarpata naturale che impedisce la realizzazione delle fondazioni dei nuovi sostegni in asse linea;
- Linea T181 ("Pessina Cremonese - Canneto sull'Oglio" - Lunghezza circa km 10 - Pali in sostituzione: n. 55; nuovi pali: n. 25):** il tratto successivo dalla Cabina Primaria di Pessina Cremonese fino al palo 205 in direzione Cabina Primaria ENEL Distribuzione di Asola, nella quale si prevede il rifacimento dell'attuale elettrodotto senza variazioni di tracciato;
- Linea T184 ("Asola - Canneto sull'Oglio"- Lunghezza circa km 5 - Pali in sostituzione: n. 28; nuovi pali: n.15):** questo tratto partirà dal palo 205 alla Cabina Primaria di Asola lungo l'attuale percorso ad eccezione delle ultime due campate fino al palo 87 compreso all'ingresso nella cabina primaria di Asola, sarà poi posizionato il nuovo palo 88N a nord del tracciato esistente ad una distanza pari a circa 10 m mentre il palo 89N risulterà in direzione sud a circa 31 m rispetto al tracciato esistente.
Le caratteristiche elettriche del nuovo elettrodotto sono le seguenti (Alternativa A):

- sarà interamente aereo e sarà realizzato mediante dei sostegni a traliccio tubolari a semplice terna con n. 1 conduttore nudo per fase in alluminio con anima in acciaio e n. 1 fune di guardia con fibre ottiche;
- saranno realizzati n° 71 sostegni di linea: la distanza tra due sostegni consecutivi dipende dall'orografia del terreno e dall'altezza utile dei sostegni, ma in questo caso si ritiene possa essere pari circa 400 m;
- Frequenza nominale: 50 Hz;
- Tensione nominale: 132 kV;
- Corrente nominale: 675 A;
- Potenza nominale: 125 MVA.

Nella documentazione sono state analizzate altre due soluzioni alternative al tracciato proposto, ma sono state scartate perché quello proposto e sopradescritto si ritiene l'alternativa migliore per i seguenti motivi:

- esso presenta una minore lunghezza, al pari dell'alternativa C;
- risulta sostanzialmente equivalente alle altre per quanto riguarda le interferenze con la vegetazione naturale e la rete ecologica;
- è l'unico tracciato che consente la demolizione di un tratto di elettrodotto esistente che passa in prossimità di un'area urbana, del locale cimitero e di una strada comunale con annessa pista ciclabile, spostando il tracciato in pieno ambito agricolo;
- inoltre con la sostituzione dei conduttori e dei pali attualmente in opera, si avrà una sensibile riduzione del numero dei sostegni installati.

In base a quanto descritto negli elaborati ed a seguito di una analisi e verifica d'ufficio, si conferma che l'idea di rispettare quasi interamente il tracciato esistente ha permesso di rispettare quanto dettato dall'art.121 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi pubblici e privati coinvolti e cercando di occupare la minor porzione possibile di territorio; in pratica, in questo modo, si cerca di minimizzare l'alterazione paesaggistica attuale e l'interferenza attuale con le zone di pregio naturalistico, paesaggistico e archeologico.

Il criterio di mantenere il tracciato esistente ha permesso inoltre di recare minor sacrificio possibile alle proprietà interessate ed evitare, per quanto possibile, l'interessamento di aree urbanizzate e favorendo aree agricole a bassa densità abitativa.

L'analisi sull'inquinamento elettromagnetico ha dimostrato che con il progetto proposto si cerca di minimizzare l'esposizione ai Campi Elettro-Magnetici con l'obiettivo di mantenere il limite massimo di esposizione ben al di sotto dei limiti imposti dalla normativa italiana.

La documentazione prodotta dal richiedente è corredata da una relazione geologico-geotecnica (con allegata specifica cartografia geomorfologica) e da una reazione relativa alle terre e rocce di scavo. Dal punto di vista delle problematiche geologiche il progetto ha ricadute in quanto comporta la sostituzione dei sostegni di un elettrodotto già esistente, sostegni rispetto ai quali devono essere effettuate le debite valutazioni e verifiche (rif. fondazioni e terre di scavo), oggetto delle relazioni sopra richiamate. Rispetto a tali problematiche le relazioni prodotte appaiono esaustive ed evidenziano alcune problematiche relative alla collocazione di pali di sostegno in aree potenzialmente soggette a cedimenti e liquefazioni; un palo inoltre ricadrà in Fascia A del PAI, nel Comune di Pessina Cremonese e per esso viene indicata la necessità di ulteriori approfondimenti relativamente al rischio sismico (rif. analisi di 2° livello) e di attenzione relativamente agli effetti di eventi di piena.

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione prodotta a supporto dell'istanza (Codice S.I.L.V.I.A.: VIA 179N), alla luce di quanto sopra esposto e di quanto emerso durante il sopralluogo istruttorio del 21/07/2016, si esprime **parere positivo**, subordinato alle seguenti prescrizioni:


1. La progettazione delle fondazioni dei nuovi pali che saranno collocati dovrà tener conto della nuova classificazione sismica del territorio lombardo, che per quanto riguarda la Provincia di Cremona classifica tutti comuni in *Zona sismica 3* anziché in *Zona 4* (rif. d.g.r. n° IX/2129 del 21 luglio 2014), anziché in *Zona 4* (come invece indicato nella relazione geologico-tecnica a corredo

dell'istanza). Anche se l'entrata in vigore di tale classificazione è prevista per ottobre 2015, la Regione Lombardia ha precisato che *"Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, nei Comuni che saranno riclassificati dalla Zona 4 alla Zona 3 e dalla Zona 3 alla Zona 2, tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove costruzioni - pubbliche e private - dovranno essere redatti in linea con le norme tecniche vigenti, rispettivamente, nelle Zone 3 e 2"*. Pertanto la progettazione delle nuove strutture previste dovrà essere elaborata in linea con le norme tecniche vigenti nella Zona 3 e non più facendo riferimento alla Zona 4.

2. Nelle fasi di realizzazione del progetto dovrà venire rispettato quanto previsto dalla relazione geologico-tecnica allegata all'istanza (rif. documento RE23181B1BBX00016), con particolare riferimento alle indagini finalizzate alla verifica alla liquefazione per le fondazioni dei pali situati nella piana alluvionale del Fiume Oglio e di verifica degli effetti di piena sul palo situato in *Fascia A* del PAI (Comune di Pessina Cremonese), con la definizione della tipologia di fondazione maggiormente idonea alle problematiche del territorio in cui il palo verrà collocato.
3. Le piste di cantiere non dovranno alterare gli elementi costitutivi del paesaggio vincolati dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di seguito PTCP, con particolare riferimento alle scarpate morfologiche (rif. art. 16 comma 4 della Normativa PTCP).
4. Alla luce di quanto emerso durante il sopralluogo, le eventuali modifiche di tracciato in comune di Gadesco Pieve Delmona, dovranno mantenere un andamento quanto più rettilineo possibile, a tal proposito si ribadisce, quanto già scritto con nota del 6/04/2016 (prot. n. 30165) circa l'esistenza nell'area individuata di boschi di robinieto misto, siepi e filari, così classificati nel PIF (Piano di indirizzo Forestale), e come areali della rete ecologica dal PTCP (Vedi figura 1 e documentazione fotografica).
5. Si suggerisce la necessità di adottare, in prossimità delle garzaie poste in prossimità delle linee elettriche (ad esempio quella posta in Comune di Cicognolo tra i pali n. 163 e n 165), ed in ogni caso nelle aree di nidificazione, soprattutto poste in prossimità delle aree periferiali, opportuni sistemi di segnalazione e dissuasori per mitigare gli impatti da elettrocuzione e da collisione dell'avifauna con le linee elettriche. In tal senso, si consiglia di utilizzare al posto dei palloncini segnalatori previsti dal progetto, spirali colorate che, anche se non elimina il rischio di collisione o elettrocuzione lo fa decrescere in modo significativo.
6. Al fine di evitare interferenze nel periodo di nidificazione della fauna, le fasi di cantiere in prossimità dei SIC/ZPS dovranno essere concordate con gli Enti gestori. Si suggerisce di dotarsi di cronoprogrammi dei lavori che evitino il periodo maggiormente critico nei confronti delle specie nidificanti.
7. Al fine di garantire livelli di sicurezza per l'utenza circolante lungo la viabilità provinciale, coordinare gli interventi di gestione, anche di terzi, della rete stradale provinciale con quelli in oggetto e limitare i disagi del traffico veicolare, la Società Terna Rete Italia dovrà contattare il Settore Programmazione ed Infrastrutture Stradali della Provincia di Cremona, concordando la tempistica e le modalità di realizzazione delle proprie opere.
8. La Società dovrà richiedere ed ottenere il rilascio da parte del Settore Programmazione ed Infrastrutture Stradali della Provincia di Cremona - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, delle prescritte autorizzazioni/nulla-osta per gli interventi interferenti con le SS.PP. e con le relative fasce di rispetto.
9. La Società dovrà dettagliare le eventuali interferenze in fase di cantiere con il reticolo idrico superficiale, con particolare riferimento alle piste di transito per accedere ai vari singoli micro - cantieri ed alle aree utilizzate per il deposito del materiale di risulta dal cantiere e di quello in ingresso. Dovrà in ogni caso essere garantito il regolare svolgimento del servizio irriguo.
10. Tutte le aree predisposte per i cantieri e le piste dovranno essere riportati allo stato originario ed in nessuna maniera contaminati da materiali/sostanze legate all'attività in progetto.
11. I materiali di risulta dell'elettrodotto esistente (ad esempio: pali in cemento, fondazioni, ecc..) dovranno essere smaltiti come rifiuti presso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati.
12. Infine si segnala che il tracciato dell'elettrodotto, nei comuni di Cicognolo, Pescarolo e Pessina Cremonese, attraversa porzioni di territorio nella quale il PTCP evidenzia la presenza di



baulature (rif. *Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale*), elementi costituenti il sistema dell'organizzazione del paesaggio agrario tradizionale per i quali il PTCP definisce delle linee di indirizzo generale finalizzate alla tutela degli stessi. In particolare: *"...negli ambiti in cui prevalgono i campi baulati le pratiche agricole preferibilmente dovranno essere condotte in modo da mantenere nel migliore stato di conservazione tale tipo di sistemazione idraulico-agraria ed in efficienza la rete scolante superficiale (scoline, capofossi e fossi collettori; cavedagne)" - rif. art. 20, comma 4, punto e.2 della Normativa PTCP.*

Si riporta tabella riepilogativa dei vincoli potenzialmente interessati dalla linea elettrica e le relative tutele previste.

Vincoli del PTCP che interessano l'area di progetto	Art. PTCP	Estratto Normativa
TUTELE		
Tutele derivanti da Leggi Nazionali		
Corsi d'acqua individuati ai sensi dell'art.142 lett.c) del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 : Fiume Oglio 	14.1	<p>Le aree ed i beni tutelati nel presente articolo sono riportati nella <i>Carta delle tutele e delle salvaguardie...</i>(omissis).</p> <p>Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela di leggi nazionali sono:</p> <p>1. I corsi d'acqua naturali e artificiali individuati ai sensi dell'art. 142 lett. c del D.Lgs. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" n. 42. iscritti nell'elenco di cui alla d.g.r. n. 4/12028 del 25.07.1986 (2 S.S al n. 42 del 15/10/1986).</p> <p>.....(omissis)</p> <p>d. fiume Oglio;;</p> <p>.....(omissis)</p> <p>La migliore identificazione cartografica delle fasce di rispetto dei fiumi e corsi d'acqua di cui sopra è demandata ai Comuni attraverso il proprio PGT in quanto atto a maggior definizione della disciplina paesaggistica anche ai sensi degli art. 4 e 34 del PPR e 145 del D.lgs. 42/2004 s.m.i. e dell'art 2 e del Capo II della l.r. 12/2005 s.m.i.....(omissis).</p>
Zona di Protezione Speciale (SIC) - Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" - Parco Regionale Oglio Sud 	14.6	<p>Le aree ed i beni tutelati nel presente articolo sono riportati nella <i>Carta delle tutele e delle salvaguardie...</i>(omissis).</p> <p>Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela di leggi nazionali sono:</p> <p>.....(omissis)</p> <p>6. Le zone di protezione speciale (ZPS) in attuazione della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"</p>
Fascia A - B - C - del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con DPCM 24/05/2001, GU n°183 8 agosto 2001 	14.7 e appendice C	<p>Le aree individuate dall'Autorità di bacino del fiume Po nel Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), redatto ai sensi della L. 183/89 ed approvato con D.P.C.M. 24.05.2001 (e sue successive modifiche ed integrazioni), comprendendo anche le aree a rischio idrogeologico molto elevato legate al reticolo idrografico principale e secondario nelle aree di pianura (rif. Allegato 4.1 dell'Elaborato 2 del PAI; Titolo IV delle Norme di Attuazione del PAI).</p> <p>La Fascia A definita dal PAI individua quella porzione dell'alveo fluviale che è sede prevalente del deflusso della corrente secondo la piena di riferimento ("Fascia di deflusso di piena"); la Fascia B individua quella porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento ("Fascia di esondazione"). Per tali ambiti sono recepiti i regimi di tutela definiti nelle Norme di Attuazione del PAI rispettivamente dagli artt. 29 e 30, e dall'art. 39 (vedi Appendice C). Per quanto riguarda gli ambiti territoriali interessati dalla Fascia C ("area di inondazione per piena catastrofica") il PTCP, in base alle competenze attribuite alla Provincia dall'art. 31 delle Norme di Attuazione del PAI (vedi Appendice C), promuove, con i Comuni interessati, iniziative per la verifica e la specificazione dei contenuti normativi da prevedere in sede di definizione dei PGT. Nei territori delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", si rimanda alle disposizioni contenute nell'art. 31, comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI (vedi Appendice C). Relativamente alle aree a rischio</p>

		idrogeologico molto elevato ("ZONA I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiore o uguale a 50 anni"), si rimanda alle disposizioni contenute negli artt. 48, 49 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI.
Tutele derivanti da Leggi e Atti di Pianificazione Regionale		
<p>Confine Parco Regionale (l.r. 86/83) - Parco Regionale Oglio Sud</p> 	15.4	<p>I presente articolo recepisce i contenuti paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale demandando all'art. 16 delle presenti norme le discipline di tutela di maggior definizione.</p> <p>Il PTCP recepisce l'art. 30 della normativa del PPR in particolare il comma 6 sulla possibilità di segnalare ai comuni eventuali situazioni territoriali a rischio di compromissione dei valori tutelati proponendo anche lo stralcio delle previsioni dei PGT in contrasto con taluni valori. ... (omissis)...</p> <p>Le aree soggette a regimi di tutela derivanti da leggi e atti di pianificazione regionale sono:</p> <p>4. Le aree individuate nei Piani territoriali di coordinamento (PTC) dei Parchi regionali. I parchi regionali istituiti sul territorio provinciale sono: ... (omissis) ...</p> <p>c. Oglio Sud, istituito con l.r. n. 17 del 16.4.88 e con PTC approvato con d.g.r. 1.12.00 n. 2455;</p>
Tutele derivanti dal PTCP		
<p>Corso d'Acqua Naturale ed Artificiale - Dugale Delmona</p> 	16.2	<p>Le tutele definite dal PTCP riguardano le aree con caratteri di elevata qualità paesistico-ambientale non indicate nei regimi di tutela nazionale e regionale o se indicate di miglior specificazione degli stessi.</p> <p>La tutela di queste aree ha come obiettivo il mantenimento e, dove possibile, l'incremento dell'efficacia ecologica, della qualità estetico-visuale e dei riferimenti storico-culturali.</p> <p>Tali aree non devono quindi essere oggetto di interventi che comportino il loro generalizzato degrado e/o la loro perdita anche parziale delle loro caratteristiche.</p> <p>...(omissis)...</p> <p>Le aree ed i beni soggetti a regime di tutela e le norme a loro riferibili sono: ... (omissis) ...</p> <p>2. Principali Navigli storici, canali di bonifica e rete irrigua di interesse regionale.</p> <p><u>forme di tutela</u></p> <p>Compatibilmente con la funzione di bonifica e irrigazione e alla garanzia dell'efficienza di natura idraulica, gli interventi sui canali dovranno tenere conto del valore storico-culturale e naturalistico - ambientale del canale nel suo complesso promuovendo e potenziando i percorsi ciclo-pedonali.</p> <p>Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura di cui alla lettera c dell'art. 21 comma 5 del PPR:</p> <p>...(omissis)...</p> <p>b. Dugale Delmona, - repertori n. 6</p> <p>...(omissis)...</p> <p>Per i corsi d'acqua artificiali sopra elencati non sono consentite attività o azioni che comportino in modo diretto o indiretto l'alterazione o il degrado dei caratteri paesistici e ambientali dei beni oggetto di tutela. In tali ambiti il Comune applica i regimi autorizzatori già previsti per legge, accertando, per la realizzazione di eventuali interventi edificatori, oltre al rispetto degli elementi di interesse paesistico la presenza di opportune forme di mitigazione e compensazione alla luce dei criteri espressi nel Documento direttore al capitolo 4.1. e delle indicazioni di cui al Cap. 7 della Relazione integrativa al Documento Direttore della variante al PTCP del 2009.</p> <p>Con riferimento all'art. 21 comma 5 punto 2 del PPR i Comuni con i propri PGT dovranno assicurare le corrette modalità di integrazione fra canale e contesti paesaggistici contermini, con specifica attenzione alla continuità dei sistemi verdi naturali e rurali, alla rete dei percorsi storici e di fruizione del paesaggio, alle relazioni e al recupero degli insediamenti storici e al rapporto con gli ambiti oggetto di tutela paesaggistica, ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004, e relativa disciplina.</p> <p>Con riferimento all'art. 21 comma 5 punto 3 del PPR, in attesa della definizione di una disciplina di tutela di maggiore dettaglio, e in attuazione di quanto sopra indicato, da parte degli strumenti di pianificazione locale e in particolare da parte dei P.G.T., nei territori compresi entro la fascia di 50 metri lungo entrambe le sponde è fatto divieto di prevedere e realizzare nuovi interventi relativi a: grandi strutture di vendita e centri commerciali, impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, nuovi ambiti estrattivi e impianti di lavorazione inerti, impianti industriali e insediamenti che non siano a completamento di centri e nuclei esistenti.</p>

		<p>Con riferimento all'art. 21 comma 5 punto 4 del PPR per i territori compresi in una fascia di 10 metri lungo entrambe le rive sono in ogni caso ammessi solo interventi per la gestione e manutenzione del canale e il recupero di manufatti idraulici e opere d'arte, interventi di riqualificazione e valorizzazione delle sponde e delle alzaie nonché di sistemazione e potenziamento del verde, con specifica attenzione alla fruizione ciclo-pedonale delle alzaie e alla massima limitazione di percorsi e aree di sosta per mezzi motorizzati, fatti salvi interventi per la realizzazione di opere pubbliche da valutarsi con specifica attenzione non solo in riferimento all'attento inserimento nel paesaggio ma anche alla garanzia di realizzazione di correlati interventi di riqualificazione delle sponde, delle alzaie e delle fasce lungo il corso d'acqua.</p>
<p>Orlo di Scarpata</p> 	<p>16.4</p>	<p>I tratti significativi delle scarpate principali (altezza superiore a 3 m) e secondarie (altezza inferiore a 3 m), indicati senza distinzione nella <i>Carta delle tutele e delle salvaguardie</i>, in quanto emergenze morfologico-naturalistiche che, in rapporto alla loro evidenza percettiva, costituiscono degli elementi di notevole interesse paesistico. Essi concorrono spesso a formare fasce dotate di un alto grado di naturalità e costituiscono elementi di riferimento simbolico come presenze evocative del paesaggio originario.</p> <p><u>forme di tutela:</u> Per gli orli di scarpata principali e secondari naturali non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino i loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici.</p> <p>Si ritengono inaccettabili gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione per una fascia di 10 metri in entrambe le direzioni dall'orlo di tali scarpate, distanza eventualmente estendibile da parte del Comune, mentre sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale; gli eventuali ampliamenti devono svilupparsi nella direzione opposta all'orlo di scarpata.</p> <p>Sono consentiti quegli interventi di natura non edificatoria, quali ad esempio le attività di cava, di piscicoltura e/o pesca sportiva e le bonifiche agricole (o comunque interventi estrattivi in fondi agricoli), che non portano alla perdita dei riferimenti significativi del disegno territoriale originario e al complessivo peggioramento dei caratteri naturali della vegetazione esistente.</p> <p>La possibilità di effettuare interventi e trasformazioni che alterino tali elementi è ammissibile solamente per la realizzazione di opere di interesse pubblico non altrove ubicabili a fronte di interventi di parziale compensazione naturalistica da definire in base alle caratteristiche del comune, alla natura dell'intervento e ai criteri di sostenibilità previsti dal PTCP di cui alla Normativa e in particolare all'Appendice D "Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali".....(omissis)....</p>
<p>Corridoio della rete ecologica provinciale</p> 	<p>16.7</p>	<p>Le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica indicate nella Carta delle Tutele e delle Salvaguardie e non comprese negli elementi di elevato pregio naturalistico e faunistico di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 14, ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 15 ed ai punti 1 e 4 del presente articolo, poiché costituiscono elementi di interesse prioritario per il mantenimento e la costruzione della rete ecologica provinciale. Gli elementi costitutivi della rete ecologica di cui all'allegato 2 del PTCP si articolano in:</p> <p>a) reti verdi provinciali di primo e secondo livello: quali elementi verdi lineari chiamati a svolgere un ruolo di connessione contribuendo a mettere a sistema gli elementi della struttura primaria e gli areali di cui al punto b), e di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 14, ai punti 1, 2 e 4 dell'art. 15 ed ai punti 1 e 4 appoggiandosi prioritariamente a percorsi di valorizzazione paesaggistica, elementi dell'idrografia superficiale naturale e artificiale del territorio contermini alle infrastrutture della mobilità e ai corridoi tecnologici;</p> <p>b) areali o corridoi potenziali di primo e secondo livello: quali ambiti significativi con caratteristiche di naturalità diffusa e correlata agli specifici equipaggiamenti verdi, nonché ambiti di specifica connotazione paesaggistica ed elevata potenzialità di fruizione della fauna, con riferimento anche a situazioni di verde urbano e periurbano maggiormente incidenti.</p> <p>Per le aree di pregio naturalistico coincidenti con gli elementi costitutivi della rete ecologica di primo e di secondo livello e sino ad un intorno di 20 m, distanza eventualmente ampliabile da parte del comune, non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, né sono consentiti interventi di carattere edificatorio, ad esclusione, per gli edifici esistenti e per le opere di urbanizzazione primaria, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di</p>

		<p>restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. ...(omissis)... Per quanto riguarda le reti verdi provinciali se coincidenti con fiumi o canali semi-artificiali la fascia di rispetto deve essere considerata dalla sponda esterna mentre se gli elementi di tutela risultano combinati o interrati non deve essere considerata alcuna fascia di rispetto...(omissis)... Va infine conservata la vegetazione naturale residua esistente, sia boscata che palustre o riparia, fatte salve le normali operazioni colturali di ceduzione...(omissis)...</p>
<p>Rete Ecologica Regionale (R.E.R.)</p>  <p>  <i>corridoio regionale primario a bassa e moderata antropizzazione</i>  <i>elemento di primo livello della R.E.R.</i>  <i>elemento di secondo livello della R.E.R.</i> <i>varchi della R.E.R.</i>  <i>deframmentare</i> </p>	16.14	<p>Rete Ecologica Provinciale – La rete ecologica provinciale (REP) è costituita dalle aree e dagli elementi lineari di cui al comma 7 e dalle superfici (corridoi, gangli, areali) individuate dalla rete ecologica regionale (RER), che costituiscono, nel complesso, una infrastruttura ecologica multifunzionale finalizzata soprattutto al collegamento fra le aree a maggiore naturalità, allo scambio genetico delle specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni floro-faunistiche vitali. È individuata dalla Carta della Rete Ecologica e dalla Carta delle Tutele e Salvaguardie. La Provincia, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio (PGT) e delle loro varianti verifica l'applicazione dei criteri regionali per il mantenimento ed il potenziamento della RER al fine di garantire la conservazione della biodiversità, impartendo, se necessario, prescrizioni vincolanti o prevedendo la pianificazione di idonee forme di compensazione.</p>
<p>Area a rischio archeologico</p> 	16,9	<p>Le aree a rischio archeologico, non tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 42/2004 e s.m.i.). <u>forme di tutela</u> Nelle aree archeologiche non tutelate², individuate in seguito a segnalazione di ritrovamenti archeologici, gli interventi che comportino una modifica sostanziale dell'assetto originario, andando ad interessare il sottosuolo (e non il suolo), devono essere preventivamente valutati e approvati dalla competente Soprintendenza archeologica della Lombardia a cui va inviato stralcio del progetto per la formulazione di un parere vincolante. Ai Comuni è demandato la definizione di tali aree con miglior dettaglio, in accordo con la competente Soprintendenza, sulla base delle risultanze o delle testimonianze di precedenti rinvenimenti, della documentazione bibliografica o d'ufficio, dell'analisi dell'ambiente storico, della cartografia e di ogni altro elemento utile a precisarne i limiti, ivi compresa la fotointerpretazione e la ricognizione archeologica, inserendole nel Documento di Piano e individuando apposite norme di tutela nel Piano delle Regole che ne vietino la compromissione, prevedendone anche eventuali modificazioni areali a seguito di nuove risultanze. Nel caso della realizzazione di opere pubbliche che interessino aree a rischio archeologico si applicano le previsioni dell'art. 28, comma 4, del Dlgs. 42/2004 nonché degli artt. 95 e 96 del Dlgs. 163/2006 e del relativo regolamento (DM beni culturali n.60 del 20/03/2009).</p>
 <p>  <i>rete stradale storica principale - Art. 16.10</i>  <i>rete stradale storica secondaria - Art. 16.10</i>  <i>percorso panoramico - Art. 16.10</i> </p>	16.10	<p>I percorsi panoramici (di interesse naturalistico, paesaggistico ed ambientale) rappresentano speciali direttrici viarie da cui è possibile cogliere le diverse dimensioni paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali del territorio provinciale tramite modalità di fruizione variabili a seconda della loro diversa tipologia. Da questi assi di osservazione e di conoscenza privilegiati è possibile accedere a particolari assetti territoriali, a contesti ambientali e naturalistici o ad unità di paesaggio di speciale pregio e significato, anche dal punto di vista storico e culturale. <u>forme di tutela</u> Pertanto lungo le strade e i percorsi di cui al presente articolo è vietata l'apposizione di cartelli e di manufatti pubblicitari di qualsiasi natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di contenute dimensioni e di tipologia compatibile con il contesto. Ogni intervento realizzato lungo le strade provinciali, classificate di interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale nella <i>Carta delle tutele e delle salvaguardie</i>, dovrà essere condotto garantendo con visivi liberi per tutta l'ampiezza della fascia di rispetto stradale. Gli interventi realizzati al di fuori della fascia di rispetto stradale dovranno considerare le problematiche legate all'ostruzione ed intrusione visiva nel rispetto del P.T.P.R.; vedasi art. 15.15 delle presenti norme per l'elenco dei percorsi). Eventuali manufatti posti all'interno della fascia di rispetto stradale dovranno essere, di norma, realizzati nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei manufatti esistenti lungo il medesimo itinerario. Ogni intervento dovrà completarsi, per quanto</p>

		<p>possibile, con azioni di risanamento volte all'eliminazione di quegli elementi esistenti estranei all'ambiente nel quale si inserisce l'intervento medesimo.</p> <p>Le vedute panoramiche percepibili dalle direttrici viarie di cui al presente articolo non possono essere ostruite o in qualunque altro modo impedito, così come non possono essere precluse le visuali residue godibili da luoghi accessibili al pubblico o rimaste tra gli eventuali edifici sorti in passato ai lati di tali strade e percorsi;</p> <p>Allo stesso modo i contesti territoriali circostanti tali direttrici viarie dovranno essere salvaguardati nella propria integrità e potenzialità panoramica tramite un attento controllo delle eventuali trasformazioni e promuovendo il "restauro" dei paesaggi rurali tipici, eliminando gli elementi impropri, limitando le edificazioni alle sole esigenze di tipo agricolo e mettendo in opera appropriate schermature o mascherature, preferibilmente con materiali vegetali.</p> <p>...(omissis)..</p>
--	--	---

Vincoli del PTCP che interessano l'area di progetto	Art. PTCP	Estratto Normativa
Salvaguardie		
Salvaguardie delle infrastrutture della mobilità		
<p>--- strada extraurbana secondaria -</p> <p>— strada extraurbana principale -</p>	19.2.1.c)-bl	<p>Sono recepite le salvaguardie, e i rispettivi regimi autorizzatori, relative alle infrastrutture esistenti della mobilità.</p> <p>a. Per le strade vigono le distanze minime dal confine stradale definite dal DPR 495/1992 in base alla classificazione contenuta nell'art. 2 del D.Lgs. 285/1992 <i>Nuovo Codice della Strada</i>. Nelle more di quanto previsto al riguardo del comma 8 del suddetto art. 2 del D.Lgs. 285/1992, tale classificazione è effettuata in via temporanea, tenendo conto della classificazione funzionale approvata con d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 2004 e riportata nel Piano della viabilità provinciale approvato con D.C.P. n. 18/2004, ponendo le seguenti salvaguardie sulle strade ricadenti nel territorio provinciale:</p> <p>a. fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti (di ogni genere e tipo), non possono essere inferiori a: (omissis)....</p> <p>b. 40 m per le strade di tipo B (strade extraurbane principali);</p> <p>c. 30 m per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie); (omissis)....</p> <p>Si specifica, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> · fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ovvero dal PGT, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti (di ogni tipo e genere), non possono essere inferiori a quanto riportato nei precedenti punti "a", "b", "c", "d", "e" sopraccitati; · si applicano le fasce di rispetto stradale fuori dai centri abitati, come sopra definite, anche nel caso di sola infrastruttura stradale esterna al centro abitato, il quale confini, ma non ricomprenda, l'infrastruttura stradale nella propria perimetrazione; si applica, altresì, la costruzione del triangolo di visibilità previsto ai sensi di legge allorché anche una sola delle due strade intersecatesi sia posta all'esterno del centro abitato (in tal caso entrambe le strade saranno considerate esterne al centro abitato ai soli fini della costruzione del triangolo di visibilità); · sono espressamente vietati tutti gli interventi di ampliamento edilizio od urbanistico nelle fasce di rispetto stradale.
Tracciato esistente della rete provinciale e di interesse sovracomunale dei percorsi ciclabili	19.6	<p>Sono sottoposte a salvaguardia, da recepire nel PGT comunale secondo le modalità contenute negli artt. 11 e 12, i tracciati della rete provinciale e di interesse sovracomunale dei percorsi ciclabili, indicati nel "Piano delle piste ciclopedonali" (vedi comma. 7, lett. a, art. 10) e rappresentati nella "<i>Carta delle tutele e delle salvaguardie</i>". In particolare, in prossimità degli incroci con le altre infrastrutture della mobilità non devono verificarsi interruzioni o costituirsi barriere alla continuità delle piste ciclabili al fine di garantirne una</p>

		<p>adeguata funzionalità.</p>
Salvaguardie delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità di previsione con efficacia localizzativa		
<p>Tracciato nuova infrastruttura stradale</p> 	<p>19.4.c</p>	<p>Sono sottoposte a salvaguardia le aree in cui è prevista la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità di interesse del PTCP e sue varianti a partire dalla data dell'approvazione aventi efficacia localizzativa ai sensi della legislazione vigente. La Tabella "A", allegata alle presenti norme, individua gli interventi per nuove infrastrutture per la mobilità sottoposte a salvaguardia e riportate nella "Carta delle tutele e delle salvaguardie". In particolare, fatte salve specifiche disposizioni di carattere sovraordinato relative ai singoli progetti, l'area oggetto di salvaguardia si estende per : ...(omissis)... c. il sedime del tracciato e le distanze dal confine stradale/ infrastrutturale del tracciato pari a 30 m. All'interno dell'area oggetto di salvaguardia non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni e di interventi edificatori di ricostruzione conseguente a demolizione integrale o di ampliamento (di ogni genere e tipo); sono, altresì, vietati l'ampliamento e la realizzazione di strutture temporanee che possano ostacolare la piena realizzazione delle opere previste, mentre sono consentiti, per gli edifici esistenti, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. ...(omissis)...</p>
Ambiti destinati all'attività agricola di interesse del PTCP		
<p>Ambito Agricolo Strategico del PTCP</p> 	<p>19 bis c.1</p>	<p>Il PTCP definisce le salvaguardie, di cui alla legislazione vigente, riportate nel successivo punto 1 relativo agli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico del PTCP, denominati "ambiti agricoli". ...(omissis).... Tale individuazione ha efficacia prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici e sugli atti dei PGT comunali ai sensi di legge (art. 18 c. 2 l.r. 12/05). Nello specifico: - Sono sottoposte a salvaguardia le aree in cui è previsto il mantenimento della destinazione agricola dei suoli, definite "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico" e riportate nella "Carta delle tutele e delle salvaguardie". Le aree individuate nella "Carta delle tutele e delle salvaguardie" del P.T.C.P. come "ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico", sono parimenti riportate nella "Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici" per facilitarne la consultazione e il recepimento nei Piani di Governo del Territorio comunali secondo le procedure contenute ai successivi punti 2 e 3. "La Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici" è un elaborato di progetto del piano con efficacia orientativa ai sensi dell'art. 42 e ha valore operativo ai fini del monitoraggio delle procedure di gestione degli ambiti agricoli di cui ai successivi punti 2 e 3. All'interno degli "ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico" restano efficaci ove operanti: i regimi di tutela previsti dagli articoli 14 - "Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali", 15 - "Aree soggette ai regimi di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale" e 16 - "Aree soggette a regime di tutela del PTCP"; i regimi di salvaguardia previsti dall'articolo 19 "salvaguardie territoriali"; le disposizioni dell'articolo 17 "Criteri per la verifica dell'idoneità paesistico-ambientale dei bacini di nuova escavazione alimentati da falda idrica per l'allevamento ittico e per la pesca sportiva" e art. 18 "Criteri per la localizzazione di nuovi impianti zootecnici"; norme in materia di opere pubbliche ed eventuali disposizioni di legge o derivanti da atti di pianificazione sovraprovinciale non esplicitamente richiamate negli articoli menzionati; il Titolo III riguardante le <i>Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura</i>, della l.r. 12/2005 e s.m.i.. Tali regimi di tutela e salvaguardia concorrono a definire specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela degli ambiti destinati all'agricoltura di interesse strategico. ...(omissis)...</p>

Fig.1 - Carta delle Tutele e delle Salvaguardie del PTCP

